



COMUNE DI
PIEVE DI BONO-PREZZO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 24.02.2020

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro -silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) e ss.mm. e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg e ss.mm.(di seguito denominato regolamento di esecuzione).

Art. 2

BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici:
 - Cologna prot. n. 738/36 del 17.06.1936,
 - Creto prot. n. 740/36 del 18.06.1936,
 - Prezzo prot. n. 741/36 del 18.06.1936;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico.

Art. 3

DIRITTI DI USO CIVICO

1. I diritti delle popolazione sulle terre suddette, come sono stati accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione degli usi civici e desunti dai relativi decreti, sono:
 - a) Per la frazione di Cologna
 - pascolo
 - legnatico da opera e da ardere;
 - stramatico;
 - taglio di erba sulle cime;
 - cavar sassi e sabbia.
 - b) Per la frazione di Creto
 - pascolo
 - legnatico da opera e da ardere;
 - stramatico;
 - taglio di erba sulle cime;
 - cavar sassi e sabbia.
 - c) Per la frazione di Prezzo
 - pascolo

- legnatico da opera e da ardere;
- stramatico;
- taglio di erba sulle cime;
- cavar sassi e sabbia.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

1. I residenti che costituiscono un nucleo familiare nelle frazioni del Comune di Pieve di Bono-Prezzo di cui al precedente art. 3, hanno diritto all'esercizio dei diritti ed al godimento delle terre e dei beni di uso civico nei territori appartenenti alla rispettiva frazione ove risiedono.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Art. 5

COMMISSIONE

1. La commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, o da un suo delegato in materia di Usi Civici e da un rappresentante per ogni frazione avente diritto di uso civico. Funge da segretario un dipendente comunale che trascrive nel verbale di seduta le decisioni della commissione. Ai lavori della commissione può partecipare senza diritto di voto il custode forestale competente per zona o il suo sostituto in caso di assenza.
2. La commissione è nominata dal Sindaco nel rispetto dei requisiti espressi al comma 1. Il Sindaco può motivatamente revocare le nomine e sostituire il rappresentante frazionale. La commissione resta in carica tutta la consiliatura.
3. La commissione può riunirsi sia nella sede del Comune di Pieve di Bono-Prezzo che negli edifici di proprietà dello stesso presenti nelle frazioni.
4. La commissione può essere sentita in tutte le fattispecie individuate negli articoli seguenti del presente regolamento, esprimendo il proprio parere entro 5 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere richiesto.

Art. 6

AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. L'ampiezza del diritti è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali ed ambientali vigenti e del piano di gestione aziendale forestale della frazioni di appartenenza.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizioni di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile (chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia)

CAPO II
SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I
PART DELLA LEGNA

Art. 7

COSTI E PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DELLA “PART DELLA LEGNA”

1. L'Amministrazione Comunale avvia la procedura fissando il contributo delle singole “part di legna”.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a far esporre all'albo comunale ed alle bacheche pubbliche un avviso riportante le modalità e la data entro la quale ogni avente diritto potrà prenotare la “part di legna”. La prenotazione del legnatico potrà essere effettuata direttamente presso gli Uffici comunali dagli aventi diritto di uso civico, previo versamento delle quote in conto rimborso spese, come in precedenza stabilito dall'Amministrazione Comunale.
3. Successivamente sarà cura dell'Amministrazione comunicare in ogni frazione data e luogo dei sorteggi, uno per ogni frazione, che saranno effettuati pubblicamente dall'Assessore alle Foreste del Comune di Pieve di Bono Prezzo, o suo delegato, coadiuvato da due testimoni e dal Custode Forestale competente nelle rispettive frazioni. Le operazioni dovranno risultare da apposito verbale.
4. All'atto dell'estrazione delle “part di legna” sarà facoltà dell'Amministrazione allegare alla mappa riportante la “part” estratta, un promemoria con indicazioni varie e inerenti i tempi e le modalità di taglio ed esbosco.
5. La lista degli aventi diritto con l'indicazione delle “part di legna” assegnate viene esposta all'albo comunale/bacheche pubbliche.
6. Con la prenotazione il richiedente si impegna sotto la propria personale responsabilità ad usare il legnatico concesso esclusivamente per il proprio nucleo familiare ed all'interno del Comune di Pieve di Bono-Prezzo
7. Nel caso di comprovate impossibilità per i componenti del nucleo familiare di svolgere tali procedure personalmente, potrà essere incaricata altra persona, previa comunicazione al custode forestale o Assessore competente.
8. Qualora la richiesta di legnatico, per giustificati motivi, non sia accolta, la quota versata all'Amministrazione Comunale verrà restituita.
9. Il quantitativo di “part di legna” abbinabili non potrà essere superiore a n.2.

Art. 8

MODALITA' E TEMPI DI LAVORAZIONE

1. Le operazioni di taglio ed esbosco del legname devono essere effettuate direttamente dai componenti il nucleo familiare assegnatario, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia forestale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
2. Nel caso in cui l'assegnatario o famigliari appartenenti allo stesso nucleo non siano in grado, per comprovati motivi, di provvedere direttamente al taglio, tale compito potrà essere delegato a persona diversa, previa comunicazione scritta o verbale al custode forestale.

3. Le operazioni di taglio dovranno concludersi entro i tempi stabiliti nel progetto di taglio dell'Autorità Forestale o in alternativa, qualora questo manchi, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione. Per comprovati e validi motivi tali operazioni potranno essere procrastinate di anni 1, esonerando in tal caso l'Amministrazione da responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati nelle aree precedentemente utilizzate o a privati. Trascorso il termine di proroga assegnato, la legna non utilizzata tornerà a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di rimborso della quota versata.
4. Per ragioni pratiche e di polizia forestale, il Comune, su indicazione della Commissione, può provvedere al taglio e alla fatturazione della legna e alla consegna dei quantitativi assegnati ai censiti, esigendo da questi ultimi il rimborso delle spese sostenute, senza ottenere degli utili, oltre al concorso delle spese generali già fissati.
5. Nel caso di nuovi residenti o di nuovo nucleo familiare, in via eccezionale possono essere assegnate "part di legna" anche in tempi successivi alla scadenza del termine fissato nell'avviso (art. 7 comma 2) a condizione che l'avente diritto faccia specifica richiesta scritta presso gli uffici comunali.
6. Per i non residenti nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo, ma proprietari o affittuari di case e appartamenti nel Comune stesso, è possibile su richiesta motivata all'Amministrazione Comunale, concedere la raccolta e recupero di ramaglie, se esaudite le richieste dei censiti, al prezzo che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa, in relazione al valore della legna richiesta.
7. Al termine delle operazioni di taglio ed esbosco le particelle utilizzate dovranno apparire in ordine e la ramaglia non asportata dovrà essere accatastata all'interno della particella assegnata ed avendo cura di non coprire le ceppaie e la rinnovazione naturale.
8. E' consentito il trasporto della legna all'abitazione anche in periodo successivo alla conclusione del taglio.
9. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose per l'utilizzo della "part di legna".

Art. 9

SCHIANTI – SRADICAMENTI – ATTACCHI PARASSITARI O LEGNA DERIVANTE DA ALTRI TAGLI

1. Per quantitativi inferiori a 5 q.li gli aventi diritto possono, inoltre, usufruire gratuitamente, non più di una volta all'anno, degli schianti o del taglio di piante affette da attacchi parassitari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. I quantitativi di legna da ardere compresi fra 5 e 10 q.li, derivanti da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, verranno assegnati ai censiti residenti non più di una volta all'anno, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per ciascun anno solare la quota da versare al Comune verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale, sentito il Custode Forestale e tenuto conto del prezzo medio di macchiatico al momento praticato.
3. I quantitativi superiori ai 10 q.li di legna da ardere, sentito il Custode Forestale e l'Assessore competente, potranno essere integrati fino a raggiungere il quantitativo medio di una "part di legna".
4. I quantitativi superiori ad una "part di legna" potranno essere integrati al massimo fino al raggiungimento di n.2 "part di legna".
5. Per quantitativi superiori a n.2 "part di legna" disponibile, sarà cura dell'Amministrazione Comunale approvare apposito avviso fissando il relativo prezzo ed assegnarle, con un sorteggio straordinario, fra gli aventi diritto richiedenti, oppure inserirle nelle particelle che andranno a

sorteggio in occasione dell'assegno di legna annuale, o farne assegnazione in blocco mediante asta pubblica.

6. Ogni avente diritto può comunque essere assegnatario di una sola "part di legna" all'anno, sia essa assegnata nelle occasioni straordinarie od in quelle ordinarie. In caso vi sia un'assegnazione straordinaria successiva all'assegnazione ordinaria annuale, gli assegnatari non potranno partecipare all'assegnazione ordinaria o straordinaria dell'anno successivo.
7. Le assegnazioni previste ai primi due comma del presente articolo non sono considerate "part di legna" al fine del rispetto del principio di assegnazione di una sola "part di legna" per nucleo familiare.
8. Nel caso di mancato completamento di una zona nell'anno precedente o per particolari esigenze selvicolturali stabilite dall'Autorità Forestale, l'assegno della legna per uso civico potrà essere eseguito in più località. L'assegnazione ai censiti dovrà avvenire comunque per sorteggio e nel rispetto dei limiti territoriali di ogni frazione.
9. In caso di disponibilità straordinaria di legna da ardere a seguito di eventi naturali o di eccezionale utilizzo forestale a seguito di specifica programmazione selvicolturale, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione, potrà assegnare a tutti i censiti aventi diritto di uso civico delle frazioni del comune di Pieve di Bono-Prezzo che ne faranno richiesta la "part di legna" fino a coprire, eventualmente, anche i fabbisogni di legnatico pari a due anni (anno in corso e anno successivo). L'assegnazione della legna in tal caso avviene in condizioni di reciprocità tra gli aventi diritto di uso civico delle diverse frazioni del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e di tale assegnazione dovrà essere tenuto conto nelle assegnazioni ordinarie degli anni successivi.
10. Nel caso di legna tagliata, in bosco e non ancora assegnata è fatto il divieto di raccolta senza autorizzazione.

Art. 10

LEGNA DERIVANTE DA ALTRI TAGLI

1. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione, potrà stabilire che il materiale legnoso derivante da tagli sotto le linee elettriche o per la realizzazione/manutenzione di opere, in virtù del suo carattere straordinario, una volta esaurite le richieste degli aventi diritto di uso civico, potrà essere soggetto a vendita secondo le disposizioni normative in vigore.
2. Nel caso di cui al comma 1, considerato il carattere commerciale dell'assegnazione, il prezzo verrà determinato in base alle quotazioni del mercato e l'assegnatario è esonerato dall'obbligo di destinare la legna tagliata all'esclusivo uso del proprio nucleo familiare e potrà partecipare all'assegnazione, durante l'anno, di una "part di legna".

Art. 11

ACCESSO AI FONDI – ESBOSCO E RISARCIMENTO DANNI

1. Per il diritto all'esbosco su aree private valgono le disposizioni stabilite dagli articoli compresi fra il 1051 e il 1057 del Codice Civile, in materia di servitù di passaggio ed accesso ai fondi.
2. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con il Custode Forestale ed il proprietario/i dei fondi danneggiati dall'esbosco valuteranno l'entità del danno arrecato fissando le modalità dell'intervento di sistemazione

Art. 12

DIVIETI

1. E' fatto divieto assoluto di cessione a qualsiasi titolo del legnatico assegnato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, salvo le deroghe dallo stesso previste.
2. Come da consuetudine locale, qualora l'avente diritto che richiede l'assegnazione delle "part di legna" non avesse provveduto a tagliare la "part di legna" dell'anno precedente, salvo i casi previsti dai comma 2 e 3 dell'art. 8, non ha diritto ad una nuova assegnazione per due anni. Può comunque tagliare quella assegnatagli l'anno precedente (diritto che vale solo un anno). Chi non provvede al recupero della legna tagliata non ha diritto di accedere a nuova richiesta, per i tre anni successivi.

Art. 13

SANZIONI

1. A chi viola:
 - l'art. 7, comma 6, sarà sospeso dalle tre successive assegnazioni di legna;
 - l'art. 8, commi 1 e 2, sarà sospeso dalle tre successive assegnazioni di legna.
 - l'art. 9, comma 10 sarà stimato il quantitativo di legna raccolto e gli sarà addebitato stabilendo come presso di riferimento il valore di mercato aumentato del doppio.
 - l'art. 12, comma 1 sarà sospeso dalle tre successive assegnazioni di legna
2. Per ogni altra infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazioni al Codice Penale, in particolare all'art. 267

SEZIONE II

LEGNAME USO INTERNO ED EVENTI STRAORDINARI

Art. 14

COSTI E PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DEL LEGNAME USO INTERNO

1. Il prezzo di cessione del legname uso interno verrà stabilito, applicando una riduzione del 50 % sul prezzo di macchiatico indicato dal Custode Forestale, dall'Amministrazione comunale con proprio provvedimento.
2. Per le richieste di legname uso interno per la nuova costruzione o per la ristrutturazione di case e fienili, ricadenti all'interno del comune amministrativo di Pieve di Bono-Prezzo, è necessario venga prodotta la seguente documentazione:
 - domanda firmata dal/i proprietario/i dell'edificio con indicata l'ubicazione della casa, nonché la relativa particella edificiale;
 - preventivo analitico e dettagliato del legname occorrente, firmato da un tecnico o da un carpentiere, specificando chiaramente la superficie interessata dall'intervento;
 - eventuale titolo autorizzativo previsto dalla normativa urbanistica in vigore.
3. Il volume massimo di legname concedibile non può superare 1 mc al lordo dello "sfrido segazione", per ogni 10 mq di superficie interessata dall'intervento.
4. Il legname dovrà essere tagliato, salvo proroga motivata, entro 12 mesi dalla data di assegnazione; trascorso il termine il legname tornerà in possesso dell'Amministrazione.
5. Ogni cinque anni, il censito potrà richiedere come uso interno un quantitativo massimo di 3 metri cubi di legname, proveniente da schianti o attacchi parassitari, allo scopo di ricavarne materiale segato atto alla piccole manutenzioni.

Art. 15

EVENTI STRAORDINARI

1. Per quantitativi inferiori a 50 mc di piante d'alto fusto derivanti da schianti, sradicamenti, attacchi parassitari o tagli per opere, idonee all'esercizio dell'uso civico, l'Amministrazione avrà la facoltà di destinarli al fabbisogno per l'uso interno e/o per altri usi.
2. Per quantitativi superiori a 50 mc verrà indetta pubblica asta, con invito alle ditte boschive regolarmente iscritte.

Art. 16

ESCLUSIONI

1. Non hanno diritto alla concessione di legname uso interno i commercianti, gli industriali e gli artigiani per la necessità delle loro aziende o rifacimenti o ampliamento delle stesse.

SEZIONE III

PASCOLO

Art. 17

CONCESSIONI A TERZI DELL'USO DELLE MALGHE E DEI PASCOLI

1. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione, dà in concessione, previa sospensione del diritto di uso civico, le malghe delle rispettive frazioni con annesse pertinenze pascolive o pascoli d'alta quota.
2. Nelle clausole contrattuali devono essere garantiti e tutelati i diritti di uso civico; a tale scopo fra le clausole contrattuali deve essere previsto l'alpeggio del bestiame di proprietà dei censiti frazionali che ne facciano richiesta.
3. Spetta all'Amministrazione comunale, sentita la commissione, valutare le offerte e assegnare i fondi.

Art. 18

SPECIALITA'

1. L'Amministrazione comunale può concedere, sentita la Commissione, a gruppi/associazioni l'uso di altri edifici di montagna, nelle forme e con le modalità stabilite in un atto di concessione affinché ne curino la manutenzione di concerto con l'Amministrazione comunale, prevedendo come possibile corrispettivo l'onere di fare previsto dalle norme regolamentari in vigore.

SEZIONE IV

STRAMATICO

Art. 19

DOMANDA PER LA RACCOLTA DELLO STRAME

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi frazionali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE V

CAVAR SASSI E SABBIA

Art. 20

DOMANDA

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

SEZIONE VI

CANALETTE PER ESBOSCO

Art. 21

PRENOTAZIONE E RITIRO

1. Le canalette sono concesse in uso temporaneo ai residenti aventi diritto di uso civico per l'esbosco del legname derivante dalle "part". La richiesta deve essere effettuata agli operai comunali, con almeno quattro giorni di anticipo rispetto al giorno di ritiro delle stesse, versando alla riconsegna € 10,00.= per ogni giorno di affido.
2. Sarà consentito trattenere le canalette per un periodo massimo di 10 giorni dalla data di ritiro delle stesse.
3. È consentito che un richiedente autorizzato all'utilizzo delle canalette, possa ritirarle direttamente da altro censito che le aveva richieste precedentemente, previa verifica dello stato di conservazione da parte del personale incaricato.
4. L'impiego delle canalette oltre il periodo di tempo consentito, comporterà l'applicazione di una sanzione pari a complessivi € 1,00.= per ogni giorno ulteriore e per ogni canaletta.
5. Nel caso di più richiedenti, assegnatari di "part di legna" nella stessa zona, la durata temporale di attribuzione delle canalette verrà valutata di volta in volta dal custode forestale, tenuto conto delle condizioni di esbosco, del numero di richiedenti e di eventuali richieste.

Art. 22

USO PRIVATO

1. Le canalette possono essere concesse in uso anche ai censiti per l'esbosco di materiale legnoso derivante da tagli privati, in accordo con le modalità descritte nell'art. 20.
2. Nel caso l'uso dovesse protrarsi oltre il termine consentito, verrà applicata una sanzione di complessivi € 1,00.= per ogni giorno ulteriore e per ogni canaletta.
3. Nel caso di contemporanea richiesta da parte di due censiti, uno per l'esbosco privato e l'altro per l'esbosco della "part di legna", verrà privilegiato quest'ultimo.

Art. 23

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Le canalette dovranno essere utilizzate solamente per l'esbosco del legname e quindi non per l'avvallamento di terra, sassi, conglomerato cementizio e affini.
2. In caso vengano riscontrati danni alle canalette non attribuibili ad usura, il censito dovrà risarcire l'Amministrazione comunale del prezzo di acquisto delle stesse.
3. L'utilizzo delle canalette è subordinato ad una piena assunzione di responsabilità da parte del richiedente, a partire dalla consegna fino alla restituzione delle stesse; in questo modo verrà sollevata l'Amministrazione comunale da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria.
4. Responsabile della gestione, consegna e ritiro presso il magazzino delle canalette, è l'operaio comunale.
5. Le canalette sono depositate presso il magazzino comunale della frazione di Prezzo dove devono essere ritirate e consegnate.

SEZIONE VII
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia e le consuetudini locali.
2. Nel caso di eventuali eccedenze derivanti dalla gestione del patrimonio di uso civico, l'Amministrazione potrà disporre assegnandole a titolo di contributo alle associazioni che ne abbiano fatto richiesta.

Sommario

CAPO I	2
Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 4	3
Art. 5	3
Art. 6	3
CAPO II	4
SEZIONE I	4
Art. 7	4
Art. 8	4
Art. 9	5
Art. 10	6
Art. 11	6
Art. 12	7
Art. 13	7
SEZIONE II	8
Art. 14	8
Art. 15	8
Art. 16	8
SEZIONE III	9
Art. 17	9
Art. 18	9
SEZIONE IV	9
Art. 19	9
SEZIONE V	9
Art. 20	9

SEZIONE VI	10
Art. 21	10
Art. 22	10
Art. 23	10
SEZIONE VII	11
Art. 24	11